Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 27 del 23 giugno 2003

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 maggio 2003 - Deliberazione N. 2009 - Area Generale di Coordinamento AA.GG. e Personale **- Relazione sulla verifica amministrativo-contabile degli Ispettori del Ministero dell'Economia 30/1/2002-15/2/2002. Rilievo n.11. Adempimenti consequenziali.**

omissis

VISTA la relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata presso la Giunta Regionale dal 30.1.2002 al 15.2.2002 da due dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia inviata anche alla Procura regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Campania con nota n. 31238 a firma del Ragioniere Generale dello Stato;

RILEVATO che la Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania, con nota n. GN/80292 del 22.5.2002, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, ha chiesto informazioni su quali adempimenti la Regione intendesse adottare per correggere le discrasie riscontrate nel corso della predetta verifica amministrativo-contabile effettuata presso la Giunta dagli Ispettori di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia;

CONSIDERATO che il rilievo di cui al punto 11 della relazione degli Ispettori di Finanza sottolinea che "con il CCDI stipulato il 27 marzo 2000, nella dichiarata impossibilità di procedere per la ristrettezza dei termini ad una valutazione selettiva, è stato previsto il passaggio di tutti i dipendenti nella posizione economica successiva a quella di primo inquadramento, con decorrenza 1.5.1999 per il personale delle categorie A, B e C e 1.7.1999 per quelle della categoria D. Col medesimo contratto è stata poi disposta un'ulteriore progressione economica all'interno delle categorie, di fatto generalizzato anche se da realizzare tramite selezione... Con il CCDI sottoscritto il 15.11.2001 sono state inoltre previste altre progressioni ex artt. 37, 38, 39, 40, 41";

CHE nella relazione sulla verifica amministrativo-contabile è stato rilevato "come tali forme generalizzate di progressione contrastino con il principio di selettività previsto dal CCNL 31.3.1999";

DATO ATTO che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del CCDI stipulato il 27/03/2000, ha proceduto con le due progressioni orizzontali come nel rilievo degli Ispettori di Finanza;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la Progressione orizzontale per l'anno 1999 il CCDI, sottoscritto il 27/03/2000, all'art. 9 ha motivato il passaggio per tutti i dipendenti alla prima posizione economica successiva con la ragione del ritardo nell'applicazione delle norme sul livello economico differenziato (LED) relativamente agli anni dal 1992 al 1999 atteso che l'Amministrazione non aveva ancora concluso le selezioni per detti anni;

CHE riguardo alle predette progressioni orizzontali 1999-2000, in attuazione dell'art. 9 del CCDI sottoscritto il 27/03/2000, i criteri di selezione erano stati in ogni modo concordati nella riunione della Delegazione Trattante del 20/10/2000 come da nota dell'Assessore alle Risorse Umane del 2/11/2000;

CONSIDERATO che l'istituto della progressione economica orizzontale è stato introdotto con il CCNL 1998/2001 stipulato dopo 15 mesi dalla sua decorrenza naturale il 31/3/1999 con la volontà delle parti contraenti di collegare benefici economici ad incrementi effettivi di professionalità nell'ambito della qualifica posseduta dai dipendenti;

CHE, tuttavia, per evitare di assumere l'anzianità come parametro di riferimento, inevitabile e prevalente, per ogni tipo di valutazione professionale ai fini degli incrementi retributivi e dei percorsi di carriera e per introdurre un meccanismo che valorizzasse a professionalità acquisita dai dipendenti, sarebbe occorso il verificarsi di una serie di condizioni non realizzatesi;

CHE tali condizioni non realizzatesi avrebbero dovuto essere; a) il rispetto della vigenza naturale dei contratti collettivi che viceversa, nella realtà, si è pressoché dimezzata per il ritardo nella contrattazione nazionale; b) l'istituzione in ogni ente di un riconosciuto sistema di valutazione del personale basato su criteri oggettivi che non lasciasse spazio alla discrezionalità soggettiva; c) consolidamento di una cultura aziendale di meritocrazia e di valutazione sistematica come strumento indispensabile per apprezzare gli incrementi di professionalità in tutti i soggetti coinvolti; d) non residualità di pendenze applicativo a relative al merito basate su criteri tradizionali, come il LED, per evitare interferenze, commistioni e confusioni applicative;

CHE le suddette condizioni, come in quasi tutte le Amministrazioni locali nella fase di prima attuazione, non si sono verificate e quindi l'introduzione del nuovo istituto ha richiesto una fase di adattamento applicativo, come risultato anche dal convegno ARAN del 26/9/2002 sulla contrattazione

decentrata del Comparto concernente il quadriennio, anche per evitare soluzioni traumatiche legate alla complessità della vicenda;

CHE è occorsa, peraltro, per applicare l'istituto in questione, una seconda fase negoziale aziendale che si è conclusa nella Regione Campania con la sigla del 9/12/1999 e con la sottoscrizione dello stesso il 27/03/2000, vale a dire oltre la fine del biennio economico di riferimento per l'applicazione;

CONSIDERATO che, rispetto al sollevato problema (vedi punto 11 della relazione di verifica) della generalizzazione applicativa dell'istituto della progressione orizzontale perché in contrasto con il principio della selettività previsto dal CCNL del 31/3/1999, è da rilevare che l'art. 5 del citato CCNL, pur indicando il principio della selettività dal punto di vista quantitativo del personale oggetto di progressione, non pone, tuttavia, particolari limiti percentuali, se non il vincolo della capienza del fondo contrattuale di cui all'art. 14 comma 3 del CCNL medesimo;

CHE l'Amministrazione regionale non ha attivato le procedure di cui al criteri previsti all'art. 9 del CCDI sottoscritto il 27/03/2000 e concordati nella Delegazione Trattante del 20/10/2000 perché, come per la quasi totalità degli Enti del Comparto, secondo quanto emerso al convegno ARAN del 26/9/2002, è stata costretta, sulla base delle soprarichiamate considerazioni circa la non realizzazione delle condizioni favorevoli all'introduzione di un meccanismo effettivamente selettivo, a gestire una fase di prima applicazione dell'istituto con criteri semplificati ed ampliando il numero dei destinatari, tuttavia rimanendo all'interno delle disponibilità del fondo contrattuale;

CHE comunque le predette progressioni orizzontali non sono generalizzate, in quanto ne sono stati esclusi i dipendenti sottoposti a sanzione disciplinare superiore alla censura ovvero decaduti dall'impiego o licenziati, nel periodo dal 1997 al 2000, nonché i dipendenti con profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 la cui progressione economica poteva svilupparsi fino al 31/1/2001, ai sensi dell'art. 12 comma 3 CCNL 31/3/1999, solo fino all'acquisizione degli incrementi retributivi corrispondenti rispettivamente al valori B4 e D3;

CHE le risultanze del citato Convegno ARAN del 26/9/2002 sulla Contrattazione decentrata e le dichiarazione congiunta n. 4 allegata al CCNL del 14/9/2000 che recita: "Le parti si danno atto che per l'anno 2000 non ci sono limiti contrattuali sull'uso delle risorse per la progressione economica all'interno della categoria, fermo restando l'impraticabilità d'ulteriori progressioni per la categoria interessata, in caso di superamento dei vincoli di cui all'art. 16 comma 2 del CCNL dell'1/4/1999 alla data dell'1/1/2001 sino al riallineamento al valore medio di categoria", sono condivise e fatte proprie dall'Amministrazione regionale;

CHE per tali complessive argomentazioni va sostenuto che l'applicazione effettuata rientra nella sostanza nelle previsioni del contratto nazionale;

CHE per quanto concerne, invece, la correlazione, che viene messa in evidenza dalla relazione di verifica amministrativo-contabile, tra il sistema di progressione, adottata dall'Amministrazione e la violazione del principio del c.d. baricentro fissato dall'art. 16 comma 2 del CCNL 1/4/1999, si ritiene di dover condividere tale affermazione e eh effettivamente, alla data dell'1/11/2001, tale superamento si è registrato;

CONSIDERATO che occorre adottare provvedimenti consequenziali in ottemperanza al rilievo degli Ispettori di Finanza di cui al punto 11 della relazione, per evitare che il sistema di progressione orizzontale attivato, nel corso dell'anno 2001, comporti il superamento del baricentro a partire dall'1/11/2001, anche in relazione alla connessa richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Campania n. GN/80292 del 22/5/2002 di fornire informazioni su quali adempimenti si intendessero adottare per correggere le discrasie riscontrate nella predetta verifica amministrativo contabile;

CHE per rientrare all'interno del vincolo sul baricentro fissato dalla contrattazione nazionale, di cui all'art. 16 comma 2 CCNL 1/4/99 e alla dichiarazione congiunta n. 4 allegata al CCNL 14/9/2000, occorre prevedere un percorso di rientro consistente nell'annullamento dei provvedimenti attuativi adottati in applicazione delle progressioni orizzontali per l'anno 2001 dall'1/11/2001 di cui agli artt. 37 e 38 del CCDI 2001 e per l'anno 2002 di cui all'art. 39 del CCDI 2001, per il superamento dall'1/11/2001 del baricentro di cui all'art. 16 comma 2 CCNL 114/1999 (vedi relazione ispettiva pag. 18 ultimo capoverso , adottando i provvedimenti consequenziali all'esito delle comunicazioni agli interessati dell'avvio del procedimento nel rispetto delle formalità volute dalla legge 241/90;

Si ritiene, inoltre:

- Che per quanto concerne le progressioni orizzontali previste per l'anno 2002 dall'art. 40 del CCD1 15/11/2001 e non attivate, non si debba procedere alla loro applicazione nell'attesa delle determinazioni del CCNL del quadriennio in corso;

- Che in relazione alla graduale collocazione nella categoria B1 del personale inserito nella categoria A alla data dell'1/12/2000 prevista dall'art. 41 CCD1 15/11/2001 non ancora attivato, occorre precisare che la procedura di attuazione del predetto articolo ha compreso l'adozione di apposito allegato bando e non avrebbe previsto il passaggio generalizzato di tutti gli interessati nella categoria superiore, ma solo di quelli utilmente collocati in graduatoria. Tuttavia, a causa del rilievo degli Ispettori sul principio di selettività introdotto dall'art. 4 del CCNL 31/3/1999, è comunque opportuno sospendere gli effetti del decreto dirigenziale del Settore Reclutamento n. 1545 del 5/3/2002, relativo al bando della predetta selezione, fino alla decisione sulla rimodulazione dello stesso art. 41 del CCDI 15/11/2001 da assumere in sede di Delegazione Trattante, Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa che s'intendono di seguito richiamate:

- di prendere atto dei rilievi formulati dai Dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia in ordine alla mancata realizzazione, per il periodo anno 2001 e seguenti nel quale si è verificato il superamento del baricentro, della condicio Juris dettata dall'art. 16, comma 2 del CCNL 1/4/1999, nonché in ordine alla incompatibilità con il principio di selettività di cui all'art. 4 CCNL 31/3/1999 della procedura ex art. 41 CCD1 15/11/2001 e di considerare, per l'effetto, non operativi, per il medesimo periodo, gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del CCDI per il quale questa Giunta ha autorizzato la sottoscrizione con Deliberazione n. 6071 del 9/11/2001;

- di conferire pertanto mandato al Settori dell'A.G.C. AA.GG. e Personale ciascuno per la parte di competenza, di annullare i provvedimenti attuativi adottati in applicazione delle progressioni orizzontali all'interno delle categorie per il 2001 ai sensi degli artt. 37 e 38 del CCDI 20.01 e per l'anno 2002 al sensi dell'art. 39 del CCDI 2001;

- di conferire mandato al Settore preposto di attivare le procedure di comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento nel rispetto delle formalità volute dalla legge 241/90;

- di conferire mandato al Settore Trattamento Economico, all'esito degli adempimenti di cui innanzi, di predisporre tutti gli atti di sua competenza;

- di dare atto che non è stata data applicazione alle progressioni, orizzontali previste per l'anno 2002 dall'art. 40 del CCD1 del 15/11/2001;

- di sospendere gli effetti del decreto dirigenziale n. 1545 del 5/3/2002 del Settore Reclutamento, relativo al bando della selezione interna per il passaggio nella categoria B1 del personale inserito nella categoria A alla data dell'1/12/2000 prevista dall'art. 41 CCDI 15/11/2001, peraltro non ancora attivato, fino alla decisione sulla rimodulazione dello stesso art. 41 CCD1 15/11/2001 da assumere in sede di Delegazione Trattante;

- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. del Personale per l'esecuzione ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante